

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

**Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG**

La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:

- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo [allegato 5B](#);
- per quanto riguarda le aperture di credito: *i*) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; *ii*) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle *Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge* pubblicate dalla Commissione Europea <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Consultabili in [http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines\\_consumer\\_credit\\_directive\\_sw2012\\_128\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_credit_directive_sw2012_128_en.pdf).

Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Roma, 28 marzo 2013

Il Governatore  
Ignazio Visco